



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2013

Modifiche all’articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di applicazione dell’istituto della mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni relativamente al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di consentire al personale della pubblica amministrazione di partecipare alla mobilità tra le pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni. Infatti, l'articolo 48 citato ha inserito l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione».

La giurisprudenza (TAR Sardegna sentenza n. 4 del 9 gennaio 2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre 2008, ordinanza n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobilità esterna o intercompartimentale (articolo 29-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la costituzione, presso la nuova amministra-

zione, di un nuovo contratto di lavoro. Inoltre, la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quale normativa generale ed astratta comporta caso per caso una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei candidati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da ricoprire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendola meno funzionale allo scopo che deve conseguire.

Ecco perché, con l'articolo 1, si vuole aprire una «finestra di opportunità», fino a quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le pubbliche amministrazioni: in via transitoria, la mobilità intercompartimentale è anche interregionale, e rifluisce nelle procedure di cui alla cessione di contratto (che evitano il procedimento selettivo ulteriormente comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il settore pubblico). Si rammenta, infatti, che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo

parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-*bis*, che recita: «Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico».

Queste procedure sarebbero accelerate – nella vigenza del suddetto periodo transitorio – dall'introduzione dell'obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. L'unico requisito ulteriore è che si tratti di un trasferimento non solo tra comparti diversi della pubblica amministrazione, ma anche tra regioni diverse, nel senso di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello in cui il coniuge è residente (fermo restando il divieto, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del territorio regionale).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;

b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;

c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-*ter*. Il trasferimento di cui al comma 1-*bis* è disposto nella forma della cessione di contratto di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-*bis* entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-*bis* al di fuori del territorio regionale».